



CITTA' DI SOVERATO
CALABRIA

ORDINANZA N. 59/2016

DISCIPLINA DEI TRATTENIMENTI DANZANTI IN PUBBLICI ESERCIZI E ORARIO DELLE EMISSIONI SONORE

IL SINDACO

Visto il comma 2 dell'art. 13 "Modifiche al T.U.L.P.S. del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" che ha abrogato il secondo comma dell'art. 124 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. inerente l'art. 69 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Considerato che l'abrogazione del citato articolo 124, unitamente alla liberalizzazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi consente di svolgere liberamente senza limitazioni d'orario qualsiasi attività di intrattenimento musicale (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j.) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi;

Ritenuto di dover regolamentare l'attività di piccoli trattenimenti musicali e concertini nei pubblici esercizi, al fine di tutelare la pubblica quiete, il riposo e la salute delle persone;

Dato atto che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate nel territorio comunale, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrendo piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative complementari di animazione, danno la possibilità a residenti e/o turisti di divertirsi all'interno dei confini comunali;

Considerato, altresì, che tali attività possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i residenti e/o turisti che abitano stabilmente e /o temporaneamente nelle aree interessate particolarmente nelle ore serali e notturne;

Tenuto conto che in base a quanto sopra richiamato occorre ricercare il giusto equilibrio alle esigenze di tutti i soggetti;

Ritenuto, inoltre, opportuno disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché sia ammesso il libero esercizio di tale attività e al contempo tutelare la salute pubblica;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" la quale all'articolo 8, comma 2, dispone, l'obbligo per i soggetti titolari dei progetti o delle opere elencate allo stesso comma di predisporre una documentazione di previsione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica, o al potenziamento delle opere elencate;

Visto il DPR 19 ottobre 2011, n.27, che all'art. 4 disciplina la semplificazione in materia di impatto acustico delle attività economiche, prevedendo per i ristoranti, pizzerie, trattorie, sale, gioco, bar, stabilimenti balneari, ecc. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dai limiti previsti dal DPCM 14.11.1997, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447; ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore si può fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Visto il D.M. 19/08/1996 avente ad oggetto "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico ed in particolar modo il titolo XI;

Considerato che il Consiglio Comunale di Soverato non ha mai approvato Regolamento per la disciplina dei trattenimenti danzanti e musicali presso pubblici esercizi;

Viste l'ordinanza n° 65/2015 e 68/15;

Sentite le segnalazioni di cittadini, relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico ed al disturbo alla quiete pubblica e del riposo che si accentuano durante la stagione estiva, provenienti da attività/stabilimenti balneari che effettuano trattenimenti danzanti;

Visto il D. Lgs.n .267/2000 e s.m.i.:



ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate:

1. L'esercizio delle attività di intrattenimento musicale (es. concertini karaoke, cabaret, intrattenimento con dj, piccoli spettacoli teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alle seguenti prescrizioni:

a) il titolare del pubblico esercizio all'interno o all'esterno del quale intende svolgere qualsiasi attività di intrattenimento deve comunicare, in tempo congruo e comunque almeno un giorno prima della data prevista per lo spettacolo o il trattenimento, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da trasmettere a questo Ente ed indirizzata alla Polizia Locale, tramite protocollo generale dal lunedì a venerdì negli orari d'ufficio, oppure tramite pec: polizialocalesoverato@asmepec.it, l'intendimento di voler svolgere una delle attività in esso indicate;

b) la S.C.I.A. dovrà essere accompagnata da :

- una "Documentazione di Previsione di Impatto Acustico", redatta conformemente all'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447, ovvero ai contenuti, modalità, criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico;

altresì alla S.C.I.A. sarà allegata al seguente documentazione :

- relazione a firma di tecnico abilitato circa il possesso dei requisiti tecnici dei locali (esodo del pubblico, statica delle strutture e esecuzione a regola d'arte degli impianti installati ecc.);
- certificato prevenzione incendi (se il locale ha una capienza superiore a 100 posti);
- dichiarazione da quale risulti che saranno poste in essere adeguate misure organizzative di vigilanza atte ad evitare che all'uscita dal locale si creino rumori e schiamazzi pregiudizievoli alla quiete pubblica;
- dichiarazione di inizio attività SIAE; dichiarazione prevista dalla legislazione antimafia;
- dichiarazione con la quale il richiedente attesta il numero massimo di posti cui la struttura è idonea a contenere;
- dichiarazione con la quale il richiedente attesta di attenersi alla legge 120/2010 ;
- il richiedente provvederà, nel caso di occupazione di suolo pubblico alla relativa richiesta di autorizzazione per la concessione.

c) l' intrattenimento di cui al punto 1), si dovrà, svolgere alle seguenti condizioni obbligatorie:

- il pubblico avrà ingresso libero e gratuito;
- l'attività di intrattenimento sarà complementare a quella prevalente di somministrazione;
- sarà mantenuto l'assetto ordinario del locale e l'intrattenimento dovrà essere svolto in uno spazio libero nella sola superficie autorizzata alla somministrazione;
- gli avvenimenti di spettacolo non saranno pubblicizzati in alcuna forma;
- il prezzo delle consumazioni non sarà maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati e già tenuti esposti obbligatoriamente;
- non saranno utilizzati palchi o pedane di altezza superiore a cm 80; le attrezzature, gli impianti elettrici e di diffusione sonora saranno montati secondo le garanzie e la conformità alle vigenti normative ed in particolare al D.M. 19.08.1996;
- non si configurerà nel trattenimento la fattispecie di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 TULPS; nel caso di specie i richiedenti si atterranno a utilizzare l'area e le strutture del pubblico esercizio per la capienza massima di persone consentita e per come riportato nella S.C.I.A.-.

I richiedenti allegheranno autocertificazione nella quale dichiareranno che durante lo svolgimento del trattenimento, si atterranno rigorosamente all'art. 1 punto c) della presente, allegando alla richiesta documento di identità in corso di validità.

2. E' vietata qualsiasi forma di piccolo intrattenimento occasionale, non rientrante nella fattispecie di cui al precedente punto 1.

Chiunque viola le disposizioni di cui al punto 1.c), rendendosi responsabile dell'apertura di spettacolo abusivo (violando l'art. 666 del C.P.), oltre ad essere punito secondo le disposizioni previste dalla norma vigente, è punito con una sanzione amministrativa di € 250,00.

3. Di limitare alle ore 2.00 gli orari delle attività di intrattenimento musicale (es. concertini karaoke, cabaret, intrattenimento con dj, piccoli spettacoli teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per la

somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle aree demaniali e negli stabilimenti balneari ed in particolar modo per le strutture di somministrazione alimenti e bevande ubicate in Lungomare Europa e Ippocampo e via Colombo.

Pertanto alle ore 2.00 dovrà cessare ogni attività sonora all'interno ed esterno di pubblici esercizi che effettueranno come attività secondaria il trattenimento danzante / musica filodiffusa di cui al punto 3.

E' vietata ogni qualsiasi attività vocale emessa da vocalist - dj e simili nelle attività di somministrazione alimenti e bevande che effettueranno piccoli trattenimenti danzanti.

Per l'inosservanza del succitato punto 3). è prevista una sanzione pari a € 250,00 € nonché quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

4. Le attività di intrattenimento musicale all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nel centro abitato della città e in tutte le restanti zone (eccetto quelle del punto 3) dove sarà consentita solo musica filodiffusa/piano bar/concertini, alle ore 24,00 (ventiquattro) dovranno limitare le emissioni sonore a 50 db.

Alle ore 2,00 dovrà cessare ogni attività sonora di cui al punto 4.

E' vietata ogni qualsiasi attività vocale emessa da vocalist - dj e simili nelle attività di somministrazione alimenti e bevande che effettueranno piccoli trattenimenti danzanti

Per l'inosservanza del succitato punto 4. è prevista una sanzione pari a € 250,00 € nonché quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

5. le casse e gli altoparlanti devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e del vicinato. Per le attività ubicate in area demaniale o che comunque affacciano sul litorale dovranno obbligatoriamente essere rivolte direzione mare; Per l'inosservanza del succitato punto 5. è prevista una sanzione pari a € 250,00 € nonché quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle previste sanzioni amministrative e penali. Sarà sempre disposta la cessazione dell'attività di trattenimento svolta in difetto. Nel caso di reiterazioni delle violazioni del presente provvedimento, di cui all'art. 666 del C.P., sarà disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a gg. 7.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel rispetto dei termini previsti per legge.

MANDA

ai competenti Organi di vigilanza presenti sul territorio per gli opportuni accertamenti sull'osservanza della presente Ordinanza.

La pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni.

La trasmissione a Comando Polizia Locale, Stazione Carabinieri, Guardia di Finanza, Questura Catanzaro, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco; sarà consegnata copia a tutti i pubblici esercizi presenti sul territorio comunale.

Dalla Residenza Municipale 29-6-2016

IL SINDACO
f.to Dott. Ernesto Francesco Alecci

